

ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Circolare n.21 29 marzo 1996

Oggetto: Legge 8 agosto 1995, n. 335 - Modifiche al calcolo della pensione.
Publicata nella Gazzetta Ufficiale n.86 del 12 aprile 1996.

Con precedenti circolari nn. 41 del 6 settembre 1995, 62 del 30 novembre 1995 e 2 del 10 gennaio 1996 - rispettivamente pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 1995, n. 288 dell'11 dicembre 1995 e n. 11 del 15 gennaio 1996 - questo Istituto ha fornito le istruzioni in merito alla riforma pensionistica recata dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, con riguardo all'accesso ed ai requisiti prescritti per il pensionamento anticipato, alla nuova disciplina delle pensioni al superstiti a partire dal 17 agosto 1995 nonché alle nuove retribuzioni pensionabili a decorrere dal 1° gennaio 1996.

La presente circolare continua ad illustrare le innovazioni contenute nella legge di riforma, in particolare quelle concernenti il calcolo della pensione nel sistema retributivo.

I. Cenni sul nuovo sistema contributivo

In via preliminare, va messo in evidenza che l'art. 1, comma 1, della legge 335/1995 definisce i nuovi criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione di tali trattamenti alla contribuzione, dando particolare rilievo, nel rispetto della pluralità delle gestioni previdenziali, alla stabilizzazione della spesa pensionistica in correlazione con il prodotto interno lordo; con tale dichiarata finalità, il nuovo metodo di calcolo (sistema contributivo) sostituirà gradualmente il sistema retributivo sino ad ora applicato.

Con il nuovo metodo contributivo, l'importo della pensione viene determinato prendendo in considerazione l'ammontare dei contributi - calcolato in base all'aliquota di computo del 33 per cento della retribuzione e rivalutato annualmente con un tasso legato alla crescita del P.I.L. (su media quinquennale) - versati per ogni singolo dipendente durante l'intera vita lavorativa.

Detto ammontare andrà a costituire un capitale individuale (montante) che, ai fini della liquidazione del trattamento pensionistico, all'atto della cessazione dal servizio, sarà moltiplicato per appositi coefficienti di trasformazione (fissati dalla tabella A allegata alla legge n. 335 del 1995 e variabili da un minimo di 4,720 per cento a 57 anni, ad un massimo di 6,136 per cento a 65 anni) correlati all'età ed all'aspettativa di vita del lavoratore e soggetti a revisione periodica.

Come è noto, la "speranza di vita" è la durata presunta della vita, per quanto qui interessa dalla data di pensionamento a quella di morte, accertata periodicamente in base alle statistiche ISTAT; viene calcolata la media tra la speranza di vita degli uomini e delle donne, dato che nel sistema contributivo non si distinguono i lavoratori secondo il sesso.

Con il metodo sopra descritto, l'importo della pensione risulterà tanto più basso quanto minore sarà l'età del collocamento a riposo, annullandosi con il maggior rendimento pensionistico lucrato, nel sistema retributivo, dai lavoratori che, collocati anticipatamente a riposo, potevano percepire la pensione per un numero superiore di anni.

Con il sistema contributivo viene quindi superata ogni distinzione tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata di anzianità; infatti, per i neo-assunti dal 1° gennaio 1996, i cui trattamenti di quiescenza saranno liquidati esclusivamente con il sistema contributivo, l'art. 1, comma 19, della legge in esame stabilisce che le pensioni di vecchiaia ed anzianità siano sostituite da un'unica prestazione, denominata "pensione di vecchiaia".

I requisiti necessari per conseguire il diritto a tale pensione, fissati dal successivo comma 20, sono:

- cessazione del rapporto di lavoro;
- compimento del 57° anno di età; si prescinde da detto requisito se si sono maturati 40 anni di anzianità contributiva, non computando il riscatto del periodo di studi e della prosecuzione volontaria.

Raggiungendo 40 anni di anzianità contributiva, vi sono due ulteriori vantaggi:

- a) cessando dal servizio in età inferiore a 57 anni, la pensione viene calcolata come se si fosse compiuta tale età;
- b) nel caso si sia iniziato a lavorare prima dei 18 anni, la normale contribuzione relativa ai periodi di lavoro effettuati prima della maggiore età viene incrementata del 50 per cento;
 - almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
 - l'ammontare della pensione deve risultare non inferiore a 1,2 volte l'importo dell'assegno sociale pari, per il 1996, ad annue lire 6.240.000 (art. 3, comma 6); si prescinde da tale requisito a decorrere dal 65° anno di età.

Il requisito anagrafico di 57 anni di età, prescritto per acquisire il diritto alla pensione di vecchiaia:

- per le lavoratrici madri, è ridotto di quattro mesi per ogni figlio, nel limite massimo di un anno; le interessate, ove si avvalgano di tale riduzione, non potranno beneficiare del più favorevole coefficiente di

trasformazione per la determinazione della misura della pensione, previsto nei loro confronti dal comma 40 del medesimo art. 1;

- per i lavoratori prevalentemente occupati in attività usuranti, destinatari del decreto legislativo 1 agosto 1993, n. 374, è ridotto di un anno ogni sei anni di attività usurante, entro il limite massimo di un anno (art. 1, comma 37); ai fini dell'applicazione della suddetta riduzione, peraltro, dovranno essere emanati appositi decreti ministeriali, come previsto dal comma 34 che ha sostituito l'art. 3 del richiamato decreto legislativo n. 374.

I lavoratori in questione, qualora beneficino della riduzione dell'età pensionabile, non potranno avvalersi del più favorevole coefficiente di trasformazione stabilito, a loro vantaggio, dal citato comma 37.

2. Soggetti destinatari dei sistemi di calcolo della pensione

A) Sistema contributivo

Il sistema contributivo, come prima cennato, si applica ai lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335, è data facoltà di optare per la liquidazione della pensione esclusivamente secondo il sistema contributivo, anche ai fini dei requisiti per l'accesso alla pensione, ai lavoratori che possano far valere un'anzianità contributiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque maturati dal 1° gennaio 1996 nel sistema contributivo medesimo.

B) Sistema retributivo

L'attuale sistema retributivo rimane fermo. In base al disposto del comma 13 dello stesso art. 1, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 siano in possesso di un'anzianità contributiva di almeno diciotto anni, fatta salva la facoltà di opzione di cui sopra; si precisa che tale limite di servizio deve intendersi maturato solo all'effettivo raggiungimento del diciottesimo anno di anzianità contributiva, senza che al riguardo possa operarsi alcun arrotondamento.

Giova inoltre rammentare che, ai fini del computo della predetta anzianità al 31 dicembre 1995, vanno calcolati tutti i periodi e servizi comunque utili a pensione a tale data, ivi compresi quelli riscattabili o ricongiungibili; questi ultimi andranno considerati in relazione al periodo temporale al quale si riferiscono, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda anche se successiva al 31 dicembre 1995.

C) Sistema misto

Il comma 12 dell'art. 1 in esame stabilisce poi l'applicazione di un sistema misto di calcolo della pensione, retributivo e contributivo, nei confronti dei lavoratori con anzianità contributiva inferiore a diciotto anni al 31 dicembre 1995 (fatta sempre salva la facoltà di opzione, ex comma 23, per la liquidazione del trattamento di quiescenza esclusivamente con le regole del sistema contributivo).

Per tali soggetti, la pensione risulterà composta dalla somma di tre quote:

- la prima e la seconda, relative alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995, calcolate secondo il sistema retributivo, come sotto specifico al successivo punto 3;
- la terza, relativa ai servizi prestati dal 1° gennaio 1996 in poi, determinata in base al sistema contributivo.

3. Modifiche al sistema retributivo

Come è noto, l'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 1993, l'importo della pensione è determinato da due quote:

- la prima, relativa alle anzianità contributive acquisite sino al 31 dicembre 1992, calcolata secondo il sistema normativo previgente, con l'applicazione della corrispondente aliquota di cui alla tabella A) della legge n. 965 del 1965, all'ultima retribuzione spettante all'atto della cessazione;
- la seconda, aderente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 1993 alla cessazione, determinata sulla media delle retribuzioni percepite nel periodo di riferimento di cui all'art. 7 dello stesso decreto legislativo n. 503 del 1992, integrato dall'art. 2 del decreto legislativo n. 373 del 1993; occorre tener presente che, in base al disposto dell'art. 17, comma 1, della legge n. 724 del 1994, per i servizi resi dal 1° gennaio 1995 l'aliquota pensionistica è del due per cento all'anno.

In proposito, si rinvia ai chiarimenti già forniti da questo Istituto con circolari 23 luglio 1993, n. 16/I.P., 14 gennaio 1994, n. 1 e 23 marzo 1995, n. 18, rispettivamente pubblicate nei supplementi ordinari n. 69 alla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, n. 13 alla Gazzetta Ufficiale n. 19 del 25 gennaio 1994 e n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 1995.

Ciò premesso, vengono ora esaminate le principali norme introdotte dalla legge n. 335 del 1995.

A) Aliquote di rendimento

Al riguardo assume rilievo la limitazione disposta dall'art. 2, comma 19, secondo il quale l'applicazione dell'aliquota del due per cento, stabilita dal citato art. 17, comma 1, della legge n. 724, non può comunque comportare un trattamento pensionistico superiore a quello che sarebbe spettato in base alla previgente normativa; tale norma - che, per espresso richiamo al predetto art. 17, è efficace dalla data di modifica dell'aliquota, ossia dal 1° gennaio 1995 - ha voluto eliminare alcuni effetti distorti derivanti dalla modifica dell'aliquota di rendimento, ai fini della determinazione della misura della pensione.

E opportuno rammentare che l'aliquota relativa all'anzianità complessiva di servizio alla data di cessazione, in base alla quale è calcolata la pensione, viene determinata sommando il coefficiente

indicato nella tabella A) allegata alla legge n. 965 del 1965, in corrispondenza dell'anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1994, con l'aliquota del due per cento annuo connessa all'ulteriore servizio dal 1° gennaio 1995 al collocamento a riposo.

Orbene, a parità di servizio complessivo, la somma delle aliquote predette, in conseguenza dello sviluppo della tabella A) di cui sopra per servizi inferiori a 22 anni (22 anni e 6 mesi per la sola ex cassa pensioni agli ufficiali giudiziari, cui si applica la tabella A) allegata alla legge n. 16 del 1986), comporta, per gli iscritti in possesso al 31 dicembre 1994 di un'anzianità contributiva inferiore, un'aliquota finale superiore rispetto a coloro che alla stessa data vantavano anzianità di servizio più elevate.

Con la limitazione recata dal citato comma 19, quindi, il legislatore ha inteso superare l'anomalia sopra descritta.

Pertanto, per i trattamenti di quiescenza con decorrenza successiva al 1° gennaio 1995, nei casi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1994 inferiori a 22 anni (o 22 anni e 6 mesi per gli ufficiali giudiziari), l'Ente datore di lavoro, nel calcolare l'acconto di pensione, dovrà accertare che l'aliquota relativa all'anzianità complessiva di servizio, così come modificata dall'art. 17 della legge 724 del 1994, non sia superiore a quella prevista dalla vecchia tabella A) allegata alla legge n. 965 del 1965 (o da quella allegata alla legge n. 16 del 1986 per gli ufficiali giudiziari). Ove detta aliquota risultasse superiore, l'Ente datore di lavoro dovrà utilizzare, per il calcolo della pensione, l'aliquota più bassa prevista dalla vecchia tabella A) e ciò al fine di evitare che l'interessato usufruisca di un trattamento superiore rispetto a quello che sarebbe spettato in base alla vecchia normativa.

Gli Enti datori di lavoro, nei confronti del personale cessato dal servizio successivamente al 1° gennaio 1995 che rientri nell'ipotesi sopra descritta e che sia ancora in godimento del trattamento provvisorio di pensione, dovranno provvedere alla riliquidazione dell'acconto se calcolato in modo difforme rispetto a quanto ora precisato.

B) L'art. 1, comma 17, prevede, a decorrere dal 1° gennaio 1996, l'ampliamento del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione media da prendere a base per il calcolo della quota di pensione relativa all'anzianità contributiva dal 1° gennaio 1993 alla data di cessazione.

Infatti, per coloro che al 31 dicembre 1992 avevano un'anzianità contributiva pari o superiore a 15 anni, detto periodo di riferimento viene ora elevato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, al 66,6 per cento (con arrotondamento per difetto, trascurando quindi le cifre decimali del risultato) del periodo intercorrente tra quest'ultima data e quella di decorrenza della pensione, ferma restando la misura del 50 per cento per il servizio tra il 1° gennaio 1993 ed il 31 dicembre 1995.

C) Base contributiva

L'art. 2, comma 9, stabilisce che dal 1° gennaio 1996 la retribuzione contributiva e pensionabile verrà determinata con riferimento alla normativa dettata dall'art. 12 della legge n. 153 del 1969 per il regime dell'assicurazione generale obbligatoria. Tale innovazione peraltro concerne anche il sistema contributivo e sarà perciò trattata a parte nel punto seguente; qui è sufficiente sottolineare che, ai sensi dell'art. 2, comma 11, la retribuzione definita secondo i nuovi criteri concorre alla determinazione della sola quota di pensione prevista dall'art. 13, comma 1 lett. b), del decreto legislativo n. 503 del 1992, relativa ai servizi successivi al 31 dicembre 1992.

4. Retribuzione contributiva e pensionabile

Richiamate le considerazioni sopra svolte al punto 3.C), va evidenziato che i requisiti stabiliti dalla previgente normativa per l'assoggettamento a contribuzione e la quiescibilità delle voci retributive continuano a valere, sia nel sistema retributivo che in quello misto, per la quota di pensione, di cui all'art. 13, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, aderente le anzianità contributive acquisite anteriormente al 1° gennaio 1993.

Secondo i criteri previsti dal menzionato art. 12 della legge n. 153 del 1969, ora estesa al settore pubblico a decorrere dal 1° gennaio 1996, la base contributiva e pensionabile viene ampliata sino a comprendere tutti gli emolumenti corrisposti al lavoratore a titolo di retribuzione in denaro o in natura, con le sole esclusioni degli assegni tassativamente indicati nel citato art. 12, come integrato dall'art. 2, comma 15, della legge n. 335.

Al riguardo, si rinvia ai chiarimenti già forniti da questo Istituto con circolare 10 gennaio 1996, n. 2, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 1996.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 2, comma 9, della legge 335, con decreto del Ministro del tesoro del 5 gennaio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 1996, sono stati stabiliti i criteri di inclusione nella base contributiva e pensionabile delle indennità e degli assegni, comunque denominati, corrisposti al personale in servizio all'estero. Tale disposizione è applicabile anche agli iscritti alle gestioni pensionistiche di questo Istituto e ad essa si fa pertanto espresso rinvio.

5. Fattispecie derogatoria al conglobamento dell'indennità integrativa speciale

L'art. 2, comma 20, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che le disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione nei confronti degli iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, come le gestioni pensionistiche amministrate dall'INPDAP, i quali

anteriamente alla data del 1° gennaio 1995 avevano esercitato la facoltà di trattenimento in servizio o che avevano in corso, alla predetta data, il procedimento di dispensa dal servizio per invalidità.

Giova precisare che detta disposizione si configura come una norma di salvaguardia - secondo quanto espressamente illustrato nella relazione tecnica al disegno di legge divenuto poi legge n. 335, laddove è chiarito che con essa " ... si fanno salve talune posizioni giuridiche sostanzialmente maturate in costanza del previgente regime in materia di computo dell'indennità integrativa speciale ... " - e, quindi, interessa anche le cessazioni dal 1° gennaio 1995 al 17 agosto 1995, data di entrata in vigore della legge n. 335, con la conseguenza che viene presa in considerazione la data di inizio del periodo di trattenimento in servizio, purché decorrente da data anteriore al 1° gennaio 1995, e non quella della richiesta dell'interessato.

Analogamente, per quanto concerne l'ipotesi di dispensa dal servizio per inabilità, si dovrà far riferimento alla data di inizio del procedimento avviato prima del 1° gennaio 1995.

Al riguardo, giova rammentare che nell'ambito del pubblico impiego sono previste due ipotesi di dispensa dal servizio per inabilità: l'una ricorre quando il dipendente, scaduto il periodo massimo di aspettativa, non sia in grado di riprendere servizio; l'altra si verifica quando il dipendente sia affetto da inabilità accertata con visita medico-collegiale disposta d'ufficio.

Orbene, per gli aspetti di competenza, si precisa che la data di inizio del procedimento va individuata in quella in cui l'Ente datore di lavoro ha disposto la visita medica; non è possibile considerare, come data di inizio del procedimento, quella di presentazione della domanda da parte dell'interessato, in quanto la dispensa dal servizio è un provvedimento d'autorità in ordine al quale l'eventuale richiesta dell'interessato ha solamente il valore di segnalazione o sollecitazione.

Il dipendente che, invece, alla data del 1° gennaio 1995 aveva in corso l'aspettativa per inabilità, accertata con visita medico-collegiale, può avvalersi della disposizione di cui al sopra citato comma 20 se, allo scadere del termine massimo dell'aspettativa, non sia in grado di riprendere servizio e, conseguentemente, venga dispensato anche con effetto retroattivo.

Va inoltre sottolineato che la norma in questione deve essere comunque applicata in tutti i casi in cui ricorrano le condizioni sopra descritte, anche se ciò possa comportare (come per le anzianità più elevate) un trattamento pensionistico inferiore a quello che sarebbe stato conferito in base alla disposizione di cui all'art. 15, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

Ai fini dell'applicazione della norma in esame, è opportuno che gli interessati, che siano ancora in godimento del trattamento provvisorio di pensione, producano istanza all'Ente datore di lavoro, per chiedere la riliquidazione dell'acconto di pensione con le modalità previste dalle disposizioni sull'indennità integrativa speciale di cui all'art. 2 della legge 27 maggio 1948, n. 324 e successive modificazioni e integrazioni.

6. Coefficienti di rivalutazione e riduzione dell'aliquota di rendimento

L'art. 7, comma 4, del decreto legislativo n. 503 del 1992 stabilisce che le retribuzioni da prendere a base per il calcolo delle pensioni devono essere rivalutate in misura corrispondente alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolato dall'ISTAT tra l'anno solare cui le retribuzioni si riferiscono e quello precedente la decorrenza della pensione; ai fini dell'adeguamento delle predette retribuzioni, viene inoltre riconosciuto l'aumento di un unto percentuale per ogni anno solare preso in considerazione.

Detta rivalutazione riguarda le retribuzioni da prendere a riferimento per determinare la quota di pensione prevista dalla lettera b) dell'art. 13 del menzionato decreto legislativo n. 503/1992. L'indice da considerare per la rivalutazione per l'anno 1995 è 114,1.

Per quanto riguarda, poi, la riduzione dell'aliquota di rendimento, di cui all'art. 12 dello stesso decreto legislativo n. 503/1992, si precisa che, per l'anno 1996, è interessata ad essa la quota di retribuzione pensionabile media eccedente L. 115.305.300. Detto importo, com'è noto, deriva dall'incremento del 90 per cento della retribuzione pensionabile pari, sempre per l'anno 1996, a 60.687.000; siffatto incremento del 90 per cento per gli iscritti alla gestione pensionistica di questo Istituto rimarrà invariato sino al 31 dicembre 1997.

7. Pensioni di inabilità

Nel quadro dell'armonizzazione tra i diversi regimi pensionistici, va segnalato l'art. 2, comma 12 della legge 335/1995 che estende il regime della pensione di inabilità, di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, al comparto del pubblico impiego. In particolare, tale norma prevede in favore dei dipendenti cessati dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996 per infermità non dipendenti dal servizio e per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, che la pensione sia calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del collocamento a riposo per limiti di età. Lo stesso comma rinvia ad un decreto dei Ministri del tesoro, per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale la determinazione delle modalità applicative di tale disposizione.

Ciò posto, si ritiene che, in attesa dell'emanazione di detto decreto, continui a trovare applicazione la vigente normativa stabilita per le infermità non dipendenti dal servizio nei confronti degli iscritti alle casse pensioni amministrare dall'INPDAP

Pertanto, gli accertamenti concernenti la sussistenza o meno della condizione di inabilità assoluta e permanente, a qualsiasi proficuo lavoro, dovranno continuare ad essere svolti, ai sensi dell'art. 13 della legge 8 agosto 1991, n. 274, dalle competenti commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali.

Si rammenta che, in caso di giudizio favorevole all'interessato, il relativo trattamento pensionistico dovrà essere liquidato, previa maturazione di quindici anni (ossia 14 anni, 6 mesi ed un giorno) di servizio utile, in base all'aliquota corrispondente al servizio reso, senza alcuna maggiorazione, come disposto dall'art. 7, lettera a) della legge 11 aprile 1955, n. 379 per gli iscritti alle ex Casse pensioni dei dipendenti enti locali e degli insegnanti, dall'art. 1 della legge 4 febbraio 1958, n. 87 per gli iscritti all'ex Cassa pensioni ai sanitari e dall'art. 1 della legge 12 agosto 1962, n. 1353 per gli iscritti all'ex Cassa pensioni agli ufficiali giudiziari.

Allo stesso modo rimane ferma la normativa degli ordinamenti delle singole Casse pensioni per il conferimento della pensione, nei casi di cessazione dal servizio per inabilità relativa alle mansioni svolte, alle condizioni indicate nella circolare 7 febbraio 1995, n. 13, di questo Istituto pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 1995, alla quale si fa espresso rinvio.

Con l'occasione, si precisa che, anche nelle cessazioni dal servizio per inabilità, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 15, comma 3, della legge 724/1994, per quanto riguarda l'inclusione nella retribuzione pensionabile dell'indennità integrativa speciale, e dall'art. 17, comma 1, della stessa legge, concernente la riduzione al due per cento dell'aliquota di rendimento, a decorrere sempre dal 1° gennaio 1995; la decorrenza di tali pensioni è immediata.

Il conferimento dei trattamenti di inabilità sopra descritti non preclude, a coloro che siano cessati dal servizio a decorrere dal 1° gennaio 1996, la possibilità di chiedere, in luogo di quella già conferita, la pensione di inabilità prevista dall'art. 2, comma 12 della legge 335/1995 alle condizioni e con le modalità applicative che saranno stabilite dal già citato decreto ministeriale.

8. Aspetti operativi

La riforma del sistema previdenziale ha introdotto sostanziali modifiche nella determinazione della retribuzione da prendere a base per il calcolo della pensione.

Infatti, dal 1° gennaio 1996 come già precisato con precedente circolare n. 2 del 10 gennaio 1996, per effetto della disposizione di cui all'art. 2, comma 9, della legge predetta, tutte le voci accessorie percepite dal dipendente pubblico, in dipendenza del rapporto di lavoro, entrano a far parte della base retributiva che concorre alla determinazione dell'importo della pensione, sia pure per la sola quota prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b), del D.L.vo 503/1992.

Tale innovazione nel sistema previdenziale pubblico, in particolare per quello delle Casse pensioni amministrate dall'INPDAP che qui interessa, determina una serie di problemi la cui soluzione non può che essere affidata al sistema di calcolo già in vigore nell'A.G.O., tenuto conto del progressivo allineamento con tale gestione.

Le diverse tipologie di contratti collettivi di lavoro che regolano le prestazioni lavorative degli iscritti INPDAP prevedono un numero rilevante di voci accessorie le quali possono variare negli importi mese per mese, a seconda di esigenze di servizio o degli stessi iscritti. Ciò comporterebbe la necessità di dover tener conto di ogni variazione retributiva che si verifichi nell'arco del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione media da prendere a base della predetta quota b) di pensione.

Un sistema di calcolo che tenesse conto di ogni singola variazione moltiplicherebbe sia gli adempimenti degli Enti datori di lavoro, costretti a certificare mese per mese anche una minima variazione retributiva, sia quelli a carico di questo Istituto in relazione all'incremento della documentazione di riferimento da esaminare con conseguenti difficoltà nell'acquisizione dei dati.

E per ovviare a tali inconvenienti, tenendo anche presente la necessità di rendere omogenei i valori del salario accessorio rispetto a quelli del trattamento fondamentale (che come è noto, vengono in ogni caso valutati in ragione annua), che si ritiene di adottare la seguente procedura.

Gli Enti datori di lavoro, dopo aver certificato il servizio e le sole retribuzioni fisse e ricorrenti, provvederanno ad indicare una sola volta, per anno di competenza, la sommatoria delle voci accessorie effettivamente corrisposte ad ogni singolo dipendente. Qualora il servizio prestato copra l'intero anno solare non sussistono particolari problemi, essendo i due trattamenti, fondamentale ed accessorio, espressi in ragione annua; nell'eventualità, invece, di periodo finale di servizio che non copra l'intero anno solare, ai fini del calcolo del trattamento provvisorio di pensione, il valore globale di cui sopra dovrà suddividersi per i mesi lavorativi prestati e, successivamente, ragguagliato ad importo annuo.

A maggior chiarimento, si ritiene di dover far seguire un esempio dal quale sarà agevole desumere le modalità operative cui attenersi in relazione alle innovazioni di carattere retributivo introdotte dal 1° gennaio 1996.

Dipendente cessato dal servizio il 31 marzo 1996:

- retribuzione fondamentale: dovranno considerarsi le voci retributive fisse e ricorrenti percepite o spettanti, in ragione annua, nell'ultimo giorno di servizio;

- retribuzione accessoria: dovrà indicarsi la sommatoria degli importi effettivamente percepiti nel trimestre 1° gennaio 1996 - 31 marzo 1996 al lordo di qualsiasi ritenuta.
ipotizzando che il dipendente in questione abbia percepito quale salario accessorio i seguenti valori:

Genna	1996	L.500.000
io		
Febbr	1996	L.0
aio		
Marzo	1996	L.100.000
Totale		L.600.000

occorrerà certificare tale importo totale. In sede di determinazione della quota di pensione prevista dall'art. 13, comma 1, lettera b) del D.L.vo n. 503/92, dovrà tramutarsi tale importo in ragione annua al fine di renderlo omogeneo con la retribuzione fondamentale, operando nel seguente modo:

L. 600.000 : 3 = L. 200.000;

L. 200.000 x 12 = L. 2.400.000 (valore in ragione annua).

Tredicesima mensilità

Il valore della tredicesima mensilità corrisponde a quello effettivamente percepito da ogni dipendente nel corso del mese di dicembre di ciascun anno e non già a valori teorici della stessa: infatti, in estrema ipotesi, qualora un dipendente avesse titolo a miglioramenti stipendiali dal 1° dicembre riceverebbe quale tredicesima mensilità un importo determinato in relazione all'ammontare di tale ultimo stipendio e non valore pro-rata.

Pertanto, nella determinazione di tutti i provvedimenti previdenziali occorrerà considerare a titolo di tredicesima mensilità esclusivamente il valore della stessa corrisposto nel mese di dicembre di ogni anno, ovvero, in caso di cessazione precedente, quello calcolato in relazione all'ultimo stipendio percepito.

In conclusione è evidente che per le variazioni stipendiali intervenute nel corso dell'anno deve attribuirsi l'importo della tredicesima mensilità materialmente erogato.

Per consentire agli Enti datori di lavoro di dichiarare le retribuzioni in base alla diversa incidenza delle varie voci componenti la base pensionabile, è stato predisposto un nuovo mod. 98 (allegato 1) che permette la certificazione separata delle retribuzioni considerate fisse e ricorrenti da quelle accessorie che dovranno invece essere indicate nel loro importo globale.

9. Pensioni ai superstiti

Ad integrazione di quanto precisato per le pensioni ai superstiti con la menzionata circolare n. 62 del 30 novembre 1995, si rende noto che nei casi in cui la pensione di reversibilità o indiretta sia stata corrisposta e abbia comunque decorrenza da data anteriore al 17 agosto 1995 (data di entrata in vigore della legge 335) rimane ferma la previgente normativa, pure nell'ipotesi che essa richieda condizioni diverse per la stessa prestazione.

Pertanto, per quanto riguarda gli orfani minori di anni 21 e gli orfani maggiorenni studenti universitari, nei casi anzidetti resta ferma la disciplina contenuta nell'art. 17, commi 1 e 2 della legge 8 agosto 1991, n. 274.

In particolare, gli orfani di età compresa tra gli anni 18 e 21 conservano il diritto a pensione senza condizione alcuna; gli orfani maggiori di anni 21 studenti universitari mantengono il diritto a percepire la pensione alla sola condizione che siano iscritti ad università o ad istituti superiori equiparati per tutta la durata del corso legale degli studi e comunque non oltre il 26° anno di età, indipendentemente dalla circostanza che prestino o meno attività lavorativa.

Va inoltre sottolineato che nei casi di reversibilità concesse, o eventualmente da concedere, con decorrenza anteriore al 17 agosto 1995, nei confronti dell'orfano studente universitario che abbia interrotto e poi ripreso il corso di studi non si provvede al ripristino del trattamento pensionistico, perché non previsto dalla normativa previgente alla legge n. 335/1995, in base alla quale il trattamento è stato attribuito.

Per quanto attiene, infine, agli altri soggetti di diritto (orfani maggiorenni inabili, collaterali e genitori), nelle ipotesi predette, restano ferme le condizioni per la concessione e il mantenimento del diritto, fissate rispettivamente nel richiamato art. 17, comma 1, della legge n. 274/1991 e nell'art. 7 della legge 22 novembre 1962, n. 1646.

Si rammenta, ad ogni modo, che l'art. 18, comma 1, della stessa legge n. 274/1991 stabilisce espressamente che "le condizioni soggettive previste per il diritto al trattamento indiretto o di reversibilità debbono sussistere alla morte del dipendente o del pensionato e debbono permanere".

Infine, sempre ad integrazione della circolare n. 62 del 30 novembre 1995, si precisa che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con telegramma n. 7/60351/L. 335/95 del 12 febbraio 1996, ha specificato che in caso di titolarità da parte del medesimo soggetto di più pensioni ai superstiti esse sono escluse dal computo dei redditi da valutare ai fini delle eventuali riduzioni da effettuare sull'importo di tali pensioni.

In relazione alle modifiche al calcolo della pensione sopra illustrate, si forniscono alcuni esempi di valutazione dei servizi e di liquidazione del trattamento di quiescenza (allegato n. 2: v. pag. 109 seg.). Inoltre, in conseguenza delle modifiche normative, sono stati predisposti due modelli 755, in sostituzione del precedente modello 755/5, da utilizzare a seconda che la liquidazione del trattamento di quiescenza avvenga con il sistema retributivo (755/R) ovvero con il sistema misto (755/M).

La presente circolare viene diramata d'intesa, per la parte relativa alla liquidazione dei trattamenti provvisori di pensione, con la Direzione generale dei Servizi Periferici del Ministero del tesoro.

Il presidente: SEPPIA